

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2742-C

Relazione orale
Relatore GRECO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE **(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 7 febbraio 2005

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato n. 2742)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 luglio 2004

(V. Stampato Camera n. 5179)

modificato dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 dicembre 2004*

INDICE

Relazioni:

- della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
- della 2 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	11
- della 6 ^a Commissione permanente	»	12
- della 7 ^a Commissione permanente	»	13
- della 8 ^a Commissione permanente	»	14
- della 9 ^a Commissione permanente	»	15
- della 10 ^a Commissione permanente	»	16
- della 11 ^a Commissione permanente	»	18
- della 12 ^a Commissione permanente	»	19
- della 13 ^a Commissione permanente	»	20

Pareri su emendamenti:

- della 1 ^a Commissione permanente	»	21
- della 5 ^a Commissione permanente	»	22

Disegno di legge	»	23
----------------------------	---	----

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

25 gennaio 2005

La Commissione, esaminate le modifiche della Camera dei deputati, si pronuncia in senso favorevole, con le osservazioni seguenti.

Si rileva, anzitutto, che l'approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge n. 2386 (modifiche alla legge «La Pergola») propone un rischio di mancato coordinamento normativo: la nuova legge comunitaria, ancora *in itinere*, è stata infatti elaborata nella cornice della vigente legge «La Pergola», mentre prima della stessa legge comunitaria potrebbe entrare in vigore il nuovo sistema di esecuzione degli obblighi comunitari. In sostanza, potrebbe darsi il caso di disposizioni della legge comunitaria non conformi a quelle, in ipotesi già in vigore, della nuova legge «La Pergola».

Quanto al contenuto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato, si segnala la lettera *h*) dell'articolo 2: in proposito si auspica una formulazione più chiara, avendone verificato la stessa compatibilità con le direttive comunitarie. In particolare, si dovrebbe specificare l'area di applicazione di quella norma, in riferimento alle direttive contenute negli allegati A e B del disegno di legge, al fine di evitarne una impropria generalizzazione. Infatti, la portata normativa di quella disposizione può diventare eccessiva, se non adeguatamente circoscritta: essa riguarda senz'altro, ma non solo, il vasto campo delle attività commerciali e professionali e sembra inopportuno, e forse anche non legittimo dal punto di vista costituzionale, determinare una sostanziale rinuncia *a priori* alla potestà legislativa nazionale e, soprattutto, alle determinazioni di politica pubblica in ambiti sociali ed economici anche assai importanti.

Si segnala, inoltre, la possibilità che attraverso alcune disposizioni della legge comunitaria si possa ampliare l'area di «legislazione» di materie già delegificate, vanificando così gli sforzi, compiuti negli anni passati, di semplificare l'ordinamento normativo e favorire le discipline di rango non primario. Sarebbe dunque utile, al riguardo, una disposizione

che autorizzi il Governo, in base a criteri certi e prefissati, a intervenire mediante regolamento, anziché con decreti legislativi, per l'attuazione di specifiche direttive comunitarie.

Riguardo all'articolo 11, che modifica la disciplina di accesso alla professione notarile equiparando il riconoscimento professionale a favore del cittadino comunitario ai requisiti del possesso della laurea e del periodo di pratica notarile, si manifesta una forte perplessità: si tratta, infatti, di una professione strettamente legata all'ambito nazionale, per il cui esercizio si dovrebbe continuare a prevedere un congruo periodo di pratica, considerando in particolare la sua spiccata connotazione pubblicistica.

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

25 gennaio 2005

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, formula una relazione di nulla osta con le seguenti osservazioni e condizioni.

L'articolo 9 detta disposizioni dirette a recepire la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, introducendo, tra l'altro, il nuovo titolo *I-bis* nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). In particolare vengono ridisegnati il sistema sanzionatorio delle fattispecie cosiddette di abuso di mercato, con previsioni di sanzioni penali ed amministrative, la procedura per l'applicazione delle medesime ed i poteri della CONSOB sull'osservanza delle disposizioni in materia.

Si formulano in proposito le seguenti osservazioni.

1) La direttiva 2003/6/CE, all'articolo 14, dopo aver fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, individua in sanzioni amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive lo strumento per la repressione degli abusi di mercato. Si legge nei «considerando» della direttiva che le sanzioni (amministrative) dovrebbero essere, tra l'altro, proporzionate alla gravità della violazione e agli utili realizzati e dovrebbero essere applicate coerentemente. Al momento di definire le misure e le sanzioni amministrative gli Stati membri dovrebbero altresì tener presente la necessità di garantire una certa omogeneità di regolamentazione da uno Stato membro all'altro. In attuazione della direttiva si impone quindi all'Italia di sanzionare le fattispecie di abuso di mercato con sanzioni amministrative, che non possono quindi mancare, mentre è lasciata ad una valutazione autonoma la previsione in aggiunta di sanzioni penali, che in relazione alla loro natura dovrebbero riguardare le fattispecie di maggior gravità; la qual cosa impone di innovare in modo significativo la disciplina vigente che riferisce alle medesime fattispecie sanzioni esclusivamente di natura penale. L'impostazione di fondo della direttiva sopra delineata ed un corretto ed equilibrato rapporto tra sanzioni penali ed amministrative indurrebbero a ritenere necessario con l'occasione pro-

cedere ad una completa riscrittura del regime sanzionatorio degli abusi di mercato, rispetto al quale le sanzioni amministrative dovrebbero costituire lo strumento principale per la repressione degli illeciti con possibilità peraltro di prevedere anche sanzioni penali che dovrebbero riguardare a rigore le sole violazioni di maggiore gravità. La fondatezza di questa ricostruzione interpretativa è confermata dall'originaria formulazione dell'articolo 9 nel testo approvato dal Senato. In tale formulazione infatti si prevedeva esplicitamente che la sanzione penale dovesse essere limitata agli abusi di informazioni privilegiate e alle manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuarsi mediante l'applicazione congiunta di criteri quantitativi e qualitativi. Quest'ultima impostazione, sotto il profilo propriamente penalistico, sarebbe apparsa senz'altro preferibile e sarebbe risultata coerente con le linee ispiratrici dei più recenti interventi di riforma assimilabili a quello in esame, quali in particolare la riforma dei reati tributari del 2000 e la riforma dei reati societari del 2002. Dalla lettura delle disposizioni di cui all'articolo 9 non sembra che questo sia stato l'approccio seguito dall'altro ramo del Parlamento, essendo le sanzioni amministrative poste sullo stesso piano di quelle penali in quanto riferite in molti casi alle medesime condotte, senza un'articolazione che tenga conto della diversa gravità e rilevanza delle singole fattispecie.

2) Più in particolare va rilevato che l'abuso di informazioni privilegiate è punito in maniera sostanzialmente analoga alla manipolazione del mercato, prevedendosi per entrambe le fattispecie la pena della reclusione da uno a sei anni ed una multa che nel minimo è in entrambi i casi di ventimila euro. Differente è invece il massimo edittale della multa che, per l'abuso di informazioni privilegiate, è indicato in tre milioni di euro, mentre per la manipolazione del mercato in cinque milioni di euro. Con riguardo alla disciplina vigente si registra da un lato un significativo inasprimento delle sanzioni (l'abuso di informazioni privilegiate è punito, ai sensi dell'articolo 180 del testo unico sull'intermediazione finanziaria, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 10.329 a euro 309.874 mentre l'aggiotaggio ai sensi dell'articolo 2637 del codice civile - come novellato dal decreto legislativo n. 61 del 2002 che ha abrogato l'articolo 181 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, in materia di aggiotaggio su strumenti finanziari - è punito con la sola pena della reclusione da uno a cinque anni), dall'altro una sostanziale equiparazione (fatto salvo il massimo edittale della multa per il caso di manipolazione) del trattamento sanzionatorio penale previsto in relazione alle due fattispecie criminose che invece presentano una diversa offensività, essendo la manipolazione del mercato di norma più grave dell'abuso di informazioni privilegiate. La sostanziale equiparazione del trattamento penale è inoltre contraddetta dal diverso disvalore che è invece attribuito alle due fattispecie con riguardo alle sanzioni amministrative. L'abuso di informazioni privilegiate è infatti punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni, mentre per le fattispecie di manipolazione del mercato la sanzione amministrativa è prevista da euro ventimila a euro cinque milioni. Sembrerebbe quindi oppor-

tuno risolvere la predetta contraddizione attraverso una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio previsto, in particolare, con riferimento alle sanzioni penali, in modo che si tenga conto della maggiore offensività dei fatti di manipolazione del mercato in coerenza con le previsioni concernenti le sanzioni amministrative.

3) Altro profilo problematico su cui richiamare l'attenzione è quello relativo al nuovo articolo 187-*quinquies* del decreto legislativo n. 58 del 1998. Al riguardo va sottolineato il carattere del tutto eccezionale della norma. La disposizione di carattere generale in materia è infatti quella contenuta nell'articolo 6 della legge n. 689 del 1981, che prevede esclusivamente un'obbligazione solidale dell'ente al pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione con diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo. In questo caso, invece, si prevederebbe una responsabilità propria dell'ente - come si evince chiaramente dal rinvio all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001 - e tale previsione costituirebbe un'eccezione non solo rispetto ai principi generali in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche rispetto al regime previsto per le altre sanzioni amministrative pecuniarie di cui al titolo II della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998. A questo proposito, se vanno manifestati dubbi e incertezze in merito all'opportunità di una deroga nei confronti dei principi generali vigenti in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, perplessità ben più forti devono essere sollevate nei confronti della proposta di introdurre disarmonie nel regime applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

4) In merito all'articolo 187-*septies* in questa sede ci si deve limitare a constatare come, ad una prima lettura, risulti incomprensibile per quale ragione la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo titolo I-*bis* della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998 sia diversa da quella disciplinata dall'articolo 195 del medesimo decreto legislativo n. 58 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo II della stessa parte V. La maggiore gravità delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel citato titolo I-*bis* non giustifica, ad esempio, che l'articolo 23 della legge n. 689 del 1981 sia richiamato solo per queste e che conseguentemente solo per tali ipotesi di illecito - quantomeno stando alla lettera della previsione - il giudice disponga dei poteri di acquisizione probatoria indicati nel sesto comma dello stesso articolo 23. Più in generale va sottolineato che sia l'articolo 187-*septies* sia il nuovo testo dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998 attribuiscono direttamente alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie in questione, innovando rispetto alla normativa vigente che attribuisce tale potere al Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta delle predette autorità.

5) Con riferimento agli illeciti che risultano depenalizzati per effetto della disciplina introdotta nel nuovo titolo I-*bis* del testo unico sull'intermediazione finanziaria, ed ai quali sono invece ora riferite sanzioni amministrative, sembra preferibile definire la relativa disciplina transitoria

assumendo come modello le disposizioni di cui agli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 1999. In tal modo, tra l'altro, verrebbero fatte salve la confisca, nonché le pene accessorie già irrogate, nei casi in cui queste siano applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative. Si tratterebbe, con riferimento a quest'ultimo riguardo, di una soluzione che sarebbe in linea con quanto previsto, in particolare, dall'articolo 101, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1999.

6) Suscita infine perplessità quanto previsto dal comma 6 del nuovo articolo 187-*ter* nel quale si attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, il potere di individuare con regolamento le fattispecie ulteriori rispetto alle altre individuate dall'articolo e rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni dal medesimo previste. L'attribuzione ad una fonte di rango secondario del potere di configurare illeciti amministrativi anche nuovi appare, anche per le modalità ampie della relativa previsione, non del tutto conforme al rispetto del principio di legalità che ancorché sancito per gli illeciti amministrativi a livello di legge ordinaria, e ciò in particolare dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, costituisce però pur sempre espressione di un principio generale dell'ordinamento che non appare opportuno derogare in assenza di ragioni specifiche che emergono con chiarezza dal contesto normativo di riferimento.

Si formulano altresì le seguenti condizioni.

1) Appare indispensabile chiarire, con riferimento al comma 1 dei nuovi articoli 187-*bis* e 187-*ter* del testo unico sull'intermediazione finanziaria, la portata dell'inciso «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» non avendo l'espressione un significato univoco. Come è noto il rapporto fra illeciti penali e illeciti amministrativi è disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, che prevede in linea di massima l'applicazione della disposizione speciale. È pur vero che tale criterio generale è talora derogato prevedendosi comunque l'applicazione della disposizione penale, ma può ritenersi in ogni caso principio generale dell'ordinamento quello per cui il medesimo fatto illecito viene in ogni caso sanzionato una sola volta o sul piano amministrativo ovvero su quello penale. La deroga più importante a questo principio generale era fino al 2000 contenuta nell'articolo 10 della cosiddetta «Visentini» (decreto-legge n. 429 del 1982), ma anche questa eccezione è stata eliminata con la riforma voluta con il decreto legislativo n. 74 del 2000, che ha rivisto la disciplina dei reati tributari, introducendo anche in questo ambito il principio di specialità pur con alcuni correttivi di ordine procedurale. In questo quadro la clausola sopra riportata sembrerebbe quindi doversi intendere nel senso di escludere l'applicabilità delle sanzioni amministrative qualora il fatto costituisca reato. Eppure dal punto di vista letterale depone nel senso opposto il dato che non è stata utilizzata l'espressione che ordinariamente viene impiegata a tal fine («Salvo che il fatto costituisca reato...») e ciò potrebbe indurre l'interprete ad una diversa conclusione. Tale esito interpretativo

potrebbe poi essere avvalorato dalla circostanza che le condotte di abuso di informazioni privilegiate penalmente rilevanti, indicate nel nuovo articolo 184 del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono identiche a quelle configurate come illecito amministrativo nel nuovo articolo 187-*bis*, mentre le ipotesi delittuose di manipolazione del mercato, indicate nel nuovo articolo 185, sono comunque difficilmente distinguibili sul piano obiettivo da quelle configurate come illecito amministrativo nel nuovo articolo 187-*ter*, comma 1. L'ambito di applicazione della fattispecie di illecito penale e di illecito amministrativo, nelle ipotesi sopra considerate, rischierebbe quindi di differenziarsi per lo più sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Ciò potrebbe indurre a preferire un'interpretazione nel senso del cumulo delle sanzioni penali ed amministrative in quanto l'opposta soluzione - che per i motivi già detti appare però sistematicamente più coerente se non addirittura dovuta - finirebbe per svuotare quasi del tutto l'ambito di applicazione degli illeciti amministrativi. Da ultimo a favore di un'interpretazione nel senso del cumulo delle sanzioni penali ed amministrative potrebbe influire anche il nuovo articolo 187-*terdecies* che prevede appunto una forma di cumulo parziale fra le sanzioni penali del nuovo titolo I-*bis* della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998 e le sanzioni amministrative di cui al successivo titolo II della parte V del medesimo decreto legislativo. Conclusivamente il testo nella parte in questione presenta un'incertezza, che dal punto di vista tecnico appare assolutamente inopportuna e che presta il fianco a possibili censure di incostituzionalità alla luce del precedente di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1992.

2) Nel nuovo articolo 114 (quale novellato dall'articolo 9, comma 1, lettera *e*) del testo unico sull'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al comma 7, si pone a carico di alcuni soggetti (esponenti aziendali di un emittente quotato, detentori di partecipazioni qualificate, controllante) l'obbligo di comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Si legge altresì che «Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento». Alla violazione dell'obbligo di comunicazione è riferita una sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro cinquecentomila (articolo 193 del testo unico sull'intermediazione finanziaria, nuovo comma 1-*bis*). La disposizione sopra trascritta sembrerebbe riferire l'obbligo di comunicazione alle operazioni compiute dai soggetti di cui alla prima parte del comma 7 (non quindi ad operazioni compiute dai medesimi su azioni o strumenti finanziari dell'emittente), come lascerebbe intendere l'inciso «Tale comunicazione». In tal caso però la disposizione suscita forti perplessità in quanto pone a carico dei predetti soggetti un obbligo di comunicazione di operazioni rispetto alle quali i medesimi sono di norma terzi e che potrebbero non conoscere. L'adempimento è poi ri-

ferito indistintamente a tutti i soggetti indicati, con la conseguenza che a rigore la comunicazione effettuata da uno dei soggetti non dovrebbe liberare gli altri. Si tratterebbe inoltre di un adempimento oneroso in quanto indirizzato non soltanto all'autorità di vigilanza, ma anche nei confronti del pubblico. La disposizione avrebbe poi la singolarità di porre a carico di soggetti non legati all'emittente da alcuna relazione giuridica e per il solo fatto dell'esistenza di un rapporto di parentela - ad esempio, con un esponente aziendale dell'emittente - una soggezione ad obblighi di vigilanza che non ha precedenti nella disciplina di settore essendo gli stessi di norma riferibili a soggetti che hanno una relazione qualificata con il soggetto vigilato. Per le considerazioni che precedono, anche se il disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981 eviterebbe che l'ipotesi in questione venga configurata come un caso di responsabilità per fatto altrui, va sottolineata con forza l'assoluta anomalia della previsione qui richiamata e appare quindi opportuna una riconsiderazione dell'obbligo di comunicazione posto a carico dei predetti soggetti che al più potrebbe essere riferito ad operazioni compiute dai medesimi su azioni o strumenti finanziari dell'emittente.

3) Da ultimo deve richiamarsi l'attenzione su un aspetto di portata più circoscritta, ma particolarmente rilevante sotto il profilo tecnico sistematico. Si tratta della previsione contenuta nel comma 6 del nuovo articolo 187-*bis* del già menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998 per effetto della quale, nelle ipotesi di illecito amministrativo di cui allo stesso articolo 187-*bis*, «il tentativo è equiparato alla consumazione». Com'è noto nell'ordinamento vigente la figura del tentativo è prevista dal codice penale solo in relazione ai delitti; lo stesso non è quindi configurabile né in relazione ad illeciti penali diversi quali le contravvenzioni, né a maggior ragione in relazione ad illeciti amministrativi. La previsione di cui al citato comma 6 dà luogo quindi ad un'ipotesi del tutto eccezionale sia in quanto l'equiparazione del tentativo alla consumazione - che ha un unico precedente in materia di delitti di contrabbando - normalmente non appare giustificabile, sia soprattutto in quanto, rendendo configurabile il tentativo in riferimento agli illeciti amministrativi di cui al citato articolo 187-*bis*, introduce ai principi generali in materia di illecito amministrativo una deroga della quale non è dato rinvenire nessuna giustificazione. La stessa appare inoltre irrazionale anche all'interno della nuova normativa proposta, visto che tale equiparazione non opererebbe per gli illeciti amministrativi di cui al successivo articolo 187-*ter* nonostante risulti evidente che, per l'entità della sanzione prevista, essi siano considerati di maggiore gravità rispetto agli illeciti di cui al predetto articolo 187-*bis*.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

26 gennaio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, si esprime favorevolmente a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «decreti legislativi», siano inserite le seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 4, nonché quelli» e dopo la parola: «2003/42/CE», siano inserite le seguenti: «2001/42/CE, 2003/54/CE, 2003/55/CE,»;

b) all'articolo 9 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

c) all'articolo 29, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni si applica il comma 4»;

d) all'articolo 29, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recare disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni, della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01. All'attuazione del presente comma si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della presente legge».

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GIRFATTI)

1° febbraio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, adotta, per le parti di propria competenza, una relazione favorevole.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 9 del disegno di legge - diretto al recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - la Commissione sottopone poi all'attenzione della Commissione di merito le seguenti osservazioni:

a) premesso che la disposizione introdotta all'articolo 187-*octies* del decreto legislativo n. 58 del 1998 è volta a consentire alla CONSOB l'accesso diretto con connessione telematica alla Centrale dei rischi e che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario) pone vincoli di segretezza in capo alla Banca d'Italia riguardo ai dati da essa amministrati, si osserva come la facoltà consentita alla CONSOB di accesso ai dati contenuti nella Centrale dei rischi comporti la necessità di:

un'attenta disciplina dei possibili utilizzatori dei dati;

l'adozione di accorgimenti tecnici ed organizzativi che assicurino che l'accesso ai dati avvenga solo quando necessario per esigenze di vigilanza e nel rispetto del segreto d'ufficio;

b) al comma 1, lettera *e)*, si auspica un'attenta rivisitazione, anche nella prospettiva di Basilea 2, del comma 8 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998 - come novellato dal disegno di legge in esame - e del riferimento alle società di *rating* tra i soggetti sottoposti alla disciplina prevista in materia di consulenza su strumenti finanziari e diffusione di informazioni al pubblico, alla luce della specificità dell'attività svolta da tali tipologie di società;

c) per quanto concerne l'apparato sanzionatorio penale ed amministrativo predisposto dalla norma in esame, pur condividendo il complessivo inasprimento delle sanzioni sembrerebbe opportuno prevedere un aumento dell'importo minimo delle sanzioni amministrative pecuniarie, al fine di ottenere una ancora maggiore efficacia deterrente.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: ASCIUTTI)

19 gennaio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: PEDRAZZINI)

1° febbraio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 24, comma 9, del disegno di legge, relativo alla figura del promotore di opere pubbliche, è necessario rafforzare il ruolo delle amministrazioni pubbliche, al fine di bilanciare il ruolo eccessivo che gli stessi promotori potrebbero assumersi a discapito delle competenze degli organi pubblici;

per quanto riguarda poi le modifiche apportate al decreto legislativo n. 190 del 2002 dal comma 12 dell'articolo 24, devono essere definiti parametri oggettivi la cui sussistenza autorizzi il Ministro dell'ambiente all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale, nel caso dell'introduzione di varianti alle opere di considerevole entità;

sempre con riferimento all'articolo 24, devono essere previste procedure di evidenza pubblica per le gare di affidamento anche nel caso della realizzazione di lavori cosiddetti «*in house*»;

per quanto riguarda infine i criteri per l'esercizio della delega di cui all'articolo 25, è necessario procedere ad una loro più chiara individuazione, con particolare riferimento a quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) del comma 1.

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: PICCIONI)

26 gennaio 2005

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

considerato preliminarmente che l'esame svolto dalla Camera dei deputati ha introdotto alcune disposizioni di diretta competenza della Commissione;

valutato favorevolmente l'inserimento di norme di recepimento delle recenti fonti comunitarie in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

ritenuto, conclusivamente, che l'introduzione di tali nuove disposizioni consente di accelerare in modo apprezzabile il processo di adeguamento al diritto dell'Unione europea;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: SEMERARO)

25 gennaio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

considerato preliminarmente che l'esame svolto dalla Camera dei deputati ha introdotto numerose disposizioni di diretta competenza della Commissione;

evidenziata l'importanza dell'adeguamento della normativa interna alla giurisprudenza comunitaria in ordine al settore fieristico ed alla professione di consulente in materia di proprietà industriale;

rilevato che l'articolo 9 reca il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, dettando regole certe in materia di comunicazioni al pubblico, segreto d'ufficio, organizzazione dei mercati, cooperazione transfrontaliera ed organi di vigilanza, contribuendo in tal modo a completare ed aggiornare la disciplina vigente in materia;

valutato favorevolmente il recepimento delle fonti comunitarie in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

considerato il rilievo delle disposizioni introdotte relative al settore energetico, ed in particolar modo all'attuazione delle direttive relative alle norme comuni per il mercato interno dell'energia ed alla promozione di misure per la riduzione dei costi, e valutando inoltre positivamente i principi introdotti volti a promuovere un mercato concorrenziale, diversificato, efficiente ed ecocompatibile;

posto che una rinnovata centralità viene attribuita all'impiego di fonti di energia rinnovabili e che al Ministero delle attività produttive vengono attribuite importanti competenze in materia di sicurezza negli approvvigionamenti;

atteso che, corrispondentemente, appare positiva l'attuazione delle norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al fine di completare il processo di liberalizzazione e di integrazione tra mercato interno e mercato comune;

valutato favorevolmente il recepimento della direttiva 2004/8/CE, volta a promuovere la cogenerazione in funzione della domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

ritenuto, conclusivamente, che l'introduzione di tali nuove disposizioni consente di accelerare in modo apprezzabile il processo di adeguamento al diritto dell'Unione europea;

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: MORRA)

26 gennaio 2005

La Commissione, esaminate le parti del disegno di legge modificate dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: SALINI)

26 gennaio 2005

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole. Riguardo alla formulazione del comma 1, capoverso 4-*bis*, dell'articolo 8 - articolo concernente la distribuzione all'ingrosso dei medicinali - si osserva che la norma fa riferimento, ai fini della trasmissione della copia del provvedimento al Ministero della salute, esclusivamente all'ipotesi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, mentre sembra opportuno contemplare esplicitamente anche il caso di modifica, in quanto l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, già prevede l'invio al Ministero di copia del provvedimento di autorizzazione stesso.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: ZAPPACOSTA)

19 gennaio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessi che, in merito al meccanismo che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra, dovrebbe porsi maggiore attenzione al problema del controllo della domanda elettrica, nonché prevedere nel piano nazionale di assegnazione indicazioni più precise in relazione alle imprese coinvolte;

rilevato che sarebbe necessario procedere il più rapidamente possibile al recepimento della direttiva comunitaria concernente la valutazione di impatto ambientale strategica;

formula relazione favorevole.

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

su emendamenti

1° febbraio 2005

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sull'emendamento 14.14, a condizione che all'abrogazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia affiancata la previsione che torna ad applicarsi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'articolo 1, comma 7, della legge n. 481 del 1995, in assenza della quale potrebbe non esser chiaro quale sia la fonte che regola la composizione e le modalità di nomina di quella *Authority*;

parere non ostativo sull'emendamento 25.1, a condizione che il comma 3 dell'articolo 25 come introdotto da quella proposta emendativa sia integrato con il richiamo dei principi e criteri direttivi recati dal successivo comma 4 anche per l'esercizio alla delega ivi conferita per l'emanazione di decreti legislativi correttivi e integrativi;

parere non ostativo sugli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge il recepimento delle decisioni-quadro in materia, rispettivamente, di mandato di arresto europeo e di istituzione dell'Eurojust, che rappresentano normative di grande complessità e rilievo, oggetto peraltro di apposite iniziative legislative;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

su emendamenti

2 febbraio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 9.62, 15.35 e 24.11, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 24.10, 14.6, 14.8, 15.4, 15.11, 16.2, 15.20, 15.25, 15.29, 15.37, 16.4 e 17.1, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati – cui la Commissione non propone modificazioni – e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato, si veda lo stampato n. 2742-B.

